

Codice A1618A

D.D. 16 dicembre 2024, n. 1002

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico** Richiedente: **TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (P.IVA omissis)** Sede legale: **BARBARESCO (CN) - 12050 - STRADA DELLA STAZIONE N. 21** Sede intervento: **TREISO - LOC. MONTE ARIBALDO N. 3 (F. 3, MAPPALI 668p, 105p, 106, 107p, 117p.)**



**ATTO DD 1002/A1618A/2024**

**DEL 16/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: **TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (P.IVA omissis)**

Sede legale: **BARBARESCO (CN) - 12050 – STRADA DELLA STAZIONE N. 21**

Sede intervento: **TREISO – LOC. MONTE ARIBALDO N. 3 (F. 3, MAPPALI 668p, 105p, 106, 107p, 117p.)**

- in data 22/08/2024 (ns prot. n. 00144308 del 27/08/2024) perveniva dallo Sportello Unico Attività Produttive Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo (di seguito SUAP) istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in movimenti terra finalizzati al rifacimento di vigneti mediante estirpo barbatelle, livellamento, aratura profonda e gestione delle acque propedeutici a successivo reimpianto, da parte dell'impresa **TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (P.IVA omissis)**, su superfici di cui al Foglio n. 3, partt. 668p, 105p, 106, 107p, 117p del Comune di Treiso, per una superficie totale di intervento pari a 20.670,00 m<sup>2</sup>, non boscati e per un volume complessivo di movimento terra pari a 4.188,70 m<sup>3</sup>, come risulta dalla relazione tecnica allegata all'istanza;

- in data 30/09/2024 prot. n.00165044 pervenivano integrazioni in merito a carenza documentale sostanziale, a seguito di nota di improcedibilità del 02/09/2024 di prot. n. 00146603;

- in data 18/11/2024 prot. n. 00194287 pervenivano ulteriori integrazioni, descrittive dello stato dei luoghi;

2. **CONSIDERATO CHE** l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATE la nota prot. n. 00166812 del 03/10/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 00058034 del 05/12/2024;

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a Euro 297,00;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

*Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";*

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

*determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché il parere di cui al prot. n. 00058034 del 05/12/2024 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, nonché le condizioni e prescrizioni in esso contenute, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (P.IVA *omissis*) con sede legale in BARBARESCO – STRADA DELLA STAZIONE N. 21, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in movimenti terra finalizzati al rifacimento di vigneti mediante estirpo barbatelle, livellamento, aratura profonda e gestione delle acque propedeutici a successivo reimpianto, nel Comune di TREISO - LOC. MONTE ARIBALDO, su superfici di cui al Foglio n. 3, partt. 668p, 105p, 106, 107p, 117p, per una superficie totale di intervento pari a 20.670,00 m<sup>2</sup>, non boscati e per un volume complessivo di movimento terra pari a 4.188,70 m<sup>3</sup>;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00144308 del 27/08/2024 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo;

- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.

61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
**Settore Tecnico regionale - Cuneo**  
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (\*)

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Protocollo (\*) /A1816B  
(\* metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo  
Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1375 / 2024C

Allegato: /

Oggetto: L.R. 45/1989 e s.m.i.  
Richiesta di autorizzazione per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel comune di Treiso (CN)  
Richiedente: Tenute Cisa Asinari dei Marchesi Di Gresy S.S.A.  
**Parere geologico tecnico**

Premesso che:

- in data 03/10/2024 al prot. n. 46071/A1816B, è pervenuta da parte del Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della soc. Tenute Cisa Asinari dei Marchesi Di Gresy S.S.A., volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di rimpianto vigneto, con estirpo barbatelle, in località Monte Aribaldo n.3, in Comune di Treiso (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- in data 6/11/2024 è stato effettuato il sopralluogo da un funzionario incaricato del Settore Tecnico regionale - Cuneo, durante il quale, nella parte bassa dell'area in oggetto, sono stati riscontrati dei lavori in corso; sono stati quindi contattati telefonicamente il progettista e il proprietario, i quali hanno affermato che erano in corso solo lavori di aratura per lavori agricoli;
- di conseguenza il Settore Tecnico regionale - Cuneo ha chiesto una dichiarazione scritta al proponente attestante che tali interventi si configurano come lavori di mera manutenzione fondiaria (art. 11 L.R. 45/89);
- con successiva nota 54815/A1618A del 19/11/2024 il Settore Tecnico Piemonte Sud ha comunicato la condivisione della documentazione integrativa pervenuta.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva e tecnica integrativa (geom. Marco Boffa)
- relazione geologica (geol. Elisa Rossello)
- progetto con tavole grafiche (geom. Marco Boffa)

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale e delle risultanze del sopralluogo, risulta che l'intervento consiste, in sintesi, nella modificazione/trasformazione d'uso del suolo per l'impianto di un nuovo vigneto su una superficie di 20.670,00 m<sup>2</sup>, non boscata, e complessivi movimenti terra (scavi e riporti) pari a 4.188,70 m<sup>3</sup>. Le modificazioni del suolo previste saranno unicamente finalizzate alla predisposizione dell'area per il



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale - Cuneo  
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

nuovo impianto con estirpo di barbatelle vetuste, lievi operazioni di livellamento e interventi di regimazione delle acque profonde e superficiali (realizzazione di n.4 trincee drenanti disposte a lisca di pesce che recapiteranno le acque nelle n.3 canalette di guardia previste e nei fossi di raccolta già esistenti).

Considerato che dal punto di vista geomorfologico il sito ricade sulla sommità di una dorsale collinare che mostra inclinazioni variabili tra 5° e 30°, coltivata a vigneto; che dal punto di vista geologico si colloca nel bacino sedimentario delle Langhe, i cui depositi sono riferibili alla successione oligo-miocenica del Bacino Terziario Piemontese (BTP). In particolare il sito in esame è caratterizzato da prevalenti marne azzurrognole alternate in lenti e livelli da decimetrici a metrici di sabbie e conglomerati, attribuite alla Formazione delle "Marne di S. Agata Fossili". La direzione regionale prevalente della formazione è diretta NW con una inclinazione debole dell'ordine di 10°. Il substrato roccioso è ricoperto da una debole coltre eluvio-colluviale, di potenza non superiore al 1,5 m.

Considerato inoltre che la cartografia di pianificazione consultata non evidenzia aree in frana né aree inondabili, che il sito si colloca nel vigente PRGC nella Classe II "Porzioni di territorio a moderata pericolosità idrogeologica" e solo l'estremità nord in Classe III-A1 "Porzioni di territorio inedificate ma con possibile presenza di edifici sparsi con caratteri idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti ed ampliamenti", ferma restando la necessità di ricorrere ad un'adeguata regimazione delle acque superficiali e profonde, si ritiene che l'intervento non rechi pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulti compatibile con l'assetto idrogeologico dell'area.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere geologico favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare lavori di modificazione/trasformazione del suolo finalizzata al reimpianto di un nuovo vigneto, da parte della ditta Tenute Cisa Asinari dei Marchesi Di Gresy S.S.A., su una superficie di intervento ricadente in vincolo di 20.670,00 m<sup>2</sup>, non boscata, e movimenti terra (scavo e riporto) pari a 4.188,70 m<sup>3</sup>, in comune di Treiso (CN) sui terreni individuati ai mappali 688p, 105p, 106, 107p e 117p del F. 2 del CT del Comune di Treiso, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
3. dovranno essere realizzate efficaci opere di pulizia per il ripristino e il mantenimento nel tempo dei fossi e condotte interrato esistenti;
4. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorandone il corretto deflusso e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi; le acque raccolte dovranno in ogni modo essere convogliate nei collettori esistenti;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
6. eventuali fenomeni d'instabilità causati durante i lavori dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
7. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
8. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area.

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE  
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

Il Funzionario istruttore:  
geol. Maria Grazia Gallo